

Pro Natura Ticino

Statuto

I. Scopo, principi e mezzi

Art. 1 Nome e sede

Pro Natura Ticino – Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino (qui di seguito: Pro Natura Ticino) è un'associazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La sua sede si trova presso la propria Direzione.

Art. 2 Scopo

Mossa da profondo rispetto per il patrimonio naturale e consapevole della responsabilità dell'uomo nei confronti della natura, Pro Natura Ticino si dedica alla salvaguardia delle basi naturali della vita. L'Associazione promuove in particolare:

- a) la protezione della natura al fine di conservare e favorire la varietà dei biotopi con le diverse specie animali e vegetali che vi vivono;
- b) la conservazione e la promozione della biodiversità;
- c) la protezione del paesaggio al fine di conservarne le peculiarità;
- d) la protezione dell'ambiente quale base naturale della vita e valore in sé;
- e) un rapporto armonioso tra l'uomo e la natura;
- f) un uso parsimonioso delle risorse ed un'economia circolare.

Art. 3 Compiti

Per conseguire i propri scopi Pro Natura Ticino:

- a) interviene in tutti i settori dell'attività privata e pubblica per promuovere il rispetto e la protezione della natura come pure un armonioso rapporto con essa;
- b) informa i soci e l'opinione pubblica sulla tutela della natura e dell'ambiente;
- c) partecipa attivamente all'educazione ambientale in particolare dei giovani;
- d) crea e coopera alla formazione di aree protette e partecipa alla loro gestione;
- e) coopera all'attuazione di programmi e interventi per la tutela e la promozione delle specie animali e vegetali;
- f) cura i contatti e coopera attivamente con istituzioni, organizzazioni e gruppi di interesse che possono contribuire al perseguimento degli scopi sociali, in particolare con il Cantone, i Comuni e le organizzazioni con scopi analoghi;
- g) esamina i progetti di intervento sulla natura e il paesaggio; ne promuove il miglioramento e, quando occorre, esercita contro di essi i diritti di ricorso.

Art. 4 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari di Pro Natura Ticino sono i seguenti:

- a) le quote sociali;
- b) i contributi devoluti da Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura (qui di seguito Associazione centrale) a Pro Natura Ticino;
- c) ogni altro contributo privato, pubblico o donazione;
- d) i ricavi di prestazioni particolari;
- e) il patrimonio sezionale e i suoi proventi;
- f) il ricavato di collette e campagne.

La quota sociale viene riscossa dall'Associazione centrale e retrocessa a Pro Natura Ticino unitamente agli altri contributi determinati secondo le modalità previste dal regolamento dell'Associazione centrale.

Art. 5 Responsabilità

Pro Natura Ticino risponde con il suo patrimonio unicamente dei propri obblighi. È esclusa la responsabilità individuale dei soci.

II. Rapporti nei confronti di Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura

Art. 6 Principio

Pro Natura Ticino è una sezione di Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura (Associazione centrale). Il suo rapporto con l'Associazione centrale è regolato dallo statuto dell'Associazione centrale e da un apposito regolamento.

Art. 7 Collaborazione

Pro Natura Ticino collabora strettamente con l'Associazione centrale e con le altre sezioni, in modo particolare per quanto concerne le aree protette, la protezione della natura sul campo e sul piano politico, l'informazione al pubblico e l'educazione ambientale.

III. Soci

Art. 8 Principio

I soci di Pro Natura Ticino sono persone fisiche o giuridiche domiciliate, di regola, nel Cantone Ticino e che con la loro adesione dichiarano di condividere gli obiettivi dell'Associazione.

Ogni socia/socio di Pro Natura Ticino è al contempo anche socia/socio dell'Associazione centrale.

Art. 9 Acquisizione della qualità di socia/socio

L'adesione avviene per iscritto e diventa effettiva con l'iscrizione nel registro dei soci. Il Comitato la può negare.

Art. 10 Perdita della qualità di socia/socio

La qualità di socia/socio si estingue con il decesso, con l'uscita dall'associazione o l'esclusione, come pure, di regola, con il trasferimento del domicilio in un altro cantone.

Art. 11 Categorie di soci

Si applicano le categorie di soci stabilite dall'Associazione centrale.

Art. 12 Soci onorari

I soci onorari sono quelli nominati dall'Associazione centrale. L'Assemblea generale di Pro Natura Ticino può proclamare soci onorari della Sezione persone che hanno reso particolari servizi nel perseguimento degli scopi sociali. Esse non sono tuttavia esonerate dal versamento delle quote sociali all'Associazione centrale.

Art. 13 Esclusione

Soci che ledono gli interessi di Pro Natura Ticino possono venir esclusi dall'Assemblea generale su proposta del Comitato a maggioranza dei soci presenti, a condizione che l'Associazione centrale, su richiesta della Sezione, proceda allo stesso modo.

Art. 14 Diritto di voto e di eleggibilità

Tutti i soci che hanno compiuto i 18 anni di età hanno diritto di voto e di eleggibilità. Ognuno di essi dispone d'un voto. Le categorie di soci che comprendono più di una persona, dispongono di un solo voto.

Non è possibile farsi rappresentare.

Le/i dipendenti di Pro Natura Ticino non hanno alcun diritto di voto, né di eleggibilità.

Nel Consiglio dei delegati possono essere elette unicamente persone che hanno compiuto 18 anni.

IV. Organizzazione

Art. 15 Organi

Gli organi di Pro Natura Ticino sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) l'Organo di revisione.

Art. 16 Durata delle cariche

Le cariche durano quattro anni e sono rinnovabili.

A. Assemblea generale

Art. 17 Principio

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria.

Art. 18 Compiti

All'Assemblea generale competono:

- a) l'adozione e la revisione dello statuto;
- b) l'elezione della/del Presidente e dei membri del Comitato;
- c) la nomina dell'Organo di revisione;
- d) la nomina dei soci onorari della Sezione;
- e) l'esclusione di soci;
- f) la decisione sulle proposte del Comitato e dei soci;
- g) l'approvazione del rapporto annuale e dei conti nonché del preventivo;
- h) lo scarico al Comitato per la sua gestione come pure all'Organo di revisione;
- i) scioglimento della Sezione.

Art. 19 Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo nel primo semestre d'ogni anno ed è convocata dal Comitato con l'indicazione dei temi in discussione con un preavviso di almeno 14 giorni. Eventuali proposte all'attenzione dell'Assemblea vanno sottomesse al Comitato entro il 30 gennaio, proposte urgenti alla/al Presidente al più tardi una settimana prima dell'Assemblea.

Art. 20 Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata dal Comitato quando questioni importanti e urgenti lo impongono o qualora un decimo almeno dei soci lo richiedano indicandone il motivo. In tal caso l'Assemblea va convocata entro due mesi dalla presentazione della richiesta e l'invito avviene con un anticipo di almeno 14 giorni.

Art. 21 Procedura

Votazioni ed elezioni avvengono per voto palese, tranne quando un quarto dei votanti presenti richiede il voto segreto. Nelle votazioni decide la maggioranza semplice; nelle elezioni al primo turno la maggioranza assoluta, in seguito quella semplice. A parità di voto decide la/il Presidente o chi ne fa le veci.

È possibile deliberare solo su temi messi all'ordine del giorno.

Le questioni urgenti possono essere inserite nell'ordine del giorno su richiesta di due terzi dei votanti.

Art. 22 Assemblea virtuale

Nel caso di circostanze particolari che impediscono l'organizzazione dell'Assemblea in presenza fisica dei soci (ad esempio in caso di pandemia), il Comitato può:

- a) convocare ed organizzare un'Assemblea virtuale in forma elettronica, nel corso della quale devono essere garantite la possibilità di discussione, di voto e di elezione;
- b) convocare e organizzare voto ed elezione per iscritto (o in forma elettronica).

B. Comitato

Art. 23 Composizione

Il Comitato è composto da almeno 5 membri. Non possono farvi parte le/i dipendenti di Pro Natura Ticino. Per quanto possibile si tenderà a una composizione del Comitato che sia rappresentativa delle varie regioni del Cantone tenendo conto delle conoscenze specifiche del singolo membro, necessarie alla conduzione dell'Associazione

Art. 24 Organizzazione

La/il Presidente è nominata/o dall'Assemblea generale su proposta del Comitato ed entra automaticamente a farne parte. Per il resto il Comitato si organizza da sé. I dettagli relativi a struttura, organizzazione del lavoro, responsabilità e competenze sono definiti dal Comitato nel proprio regolamento.

Art. 25 Compiti

Al Comitato spettano tutti i compiti relativi all'attuazione degli scopi sociali che non siano attribuiti per statuto o per legge ad altri organi.

Tra le altre cose, il Comitato nomina i delegati di Pro Natura Ticino, e i loro sostituti, presso il Consiglio dei delegati dell'Associazione centrale.

Art. 26 Diritto di firma

Pro Natura Ticino è rappresentata con firma collettiva a due della/del Presidente e della Direttrice/Direttore. Il Comitato ha facoltà di autorizzare altre persone alla firma.

Art. 27 Volontariato

I membri del Comitato sono di regola volontari; possono tuttavia chiedere il rimborso delle spese vive.

Il Regolamento di Pro Natura Ticino stabilisce l'assegnazione di eventuali mandati a membri del Comitato.

Art. 28 Direzione

Il Comitato istituisce una Direzione e ne stabilisce sede, organizzazione e competenze, oltre a nominare la Direttrice/il Direttore e, qualora necessario, assumere altro personale. Le condizioni di lavoro delle/dei dipendenti devono essere preventivamente approvate dalla Direttrice/dal Direttore dell'Associazione centrale.

Le/i dipendenti di Pro Natura Ticino non possono essere membri del Comitato o di un altro organo di Pro Natura Ticino o dell'Associazione centrale.

C. Organo di revisione

Art. 29 L'Organo di revisione

Esso è composto da due revisori interni o da un ufficio fiduciario esterno incaricato della revisione.

Art. 30 Compiti

L'Organo di revisione allestisce un rapporto all'attenzione dell'Assemblea generale circa lo stato patrimoniale e il conto d'esercizio di Pro Natura Ticino.

V. Procedure particolari

Art. 31 Revisione dello statuto

Per la revisione dello statuto occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti all'Assemblea generale e la ratifica del Consiglio dei delegati dell'Associazione centrale.

Art. 32 Scioglimento

Lo scioglimento di Pro Natura Ticino potrà essere deciso soltanto da un'Assemblea generale straordinaria unicamente convocata per tale scopo su proposta del Comitato o di un terzo dei soci iscritti. Tale Assemblea ha facoltà decisionale solo se presenza metà almeno dei soci iscritti all'Associazione. Per la decisione è richiesta la maggioranza qualificata di tre quarti dei presenti.

In difetto del quorum necessario dovrà essere riconvocata una nuova Assemblea straordinaria dopo almeno un mese: in tal caso l'Assemblea deciderà a maggioranza di quattro quinti dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione centrale, Pro Natura Ticino può continuare a esistere come Associazione autonoma oppure sciogliersi.

In caso di scioglimento dell'Associazione centrale i suoi diritti sulle aree protette in Ticino vengono trasferiti a Pro Natura Ticino nella misura in cui quest'ultima continui a sussistere come associazione autonoma.

Art. 33 Liquidazione

In caso di scioglimento, i beni dell'Associazione saranno devoluti unitamente ai suoi diritti sulle aree protette e agli atti all'Associazione centrale. Quest'ultima è

chiamata ad impiegare i beni a favore della protezione della natura nel Cantone Ticino fin quando una nuova sezione cantonale non potrà assumerne il compito.

In caso di scioglimento di Pro Natura Ticino e previo scioglimento dell'Associazione centrale, l'Assemblea generale decide con maggioranza semplice sull'impiego dei beni, dei diritti e degli atti devolvendoli ad un'organizzazione con scopo analogo e esente di imposte, oppure, qualora ciò non fosse possibile, al Cantone o ai Comuni.

VI. Disposizioni finali

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte di Consiglio dei delegati dell'Associazione centrale. Esso sostituisce lo statuto adottato il 12 maggio 2004, che a sua volta aveva sostituito i precedenti statuti adottati il 17 maggio 1997 e il 25 novembre 1972.

Pro Natura Ticino

Il Presidente
Daniel Ponti

La Direttrice
Serena Britos

Statuto adottato dall'Assemblea generale di Pro Natura Ticino il 6 giugno 2026 e ratificato dal Consiglio dei delegati di Pro Natura - Lega svizzera per la protezione della natura il 5 settembre 2026.